

Regolamento recante criteri e modalità per il sostegno del consolidamento dell'attrattività turistica delle località di Grado e Lignano, di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)

Art. 1 finalità

Art. 2 soggetti beneficiari

Art. 3 modalità e termini di presentazione della domanda

Art. 4 istruttoria delle domande

Art. 5 spese ammissibili

Art. 6 criteri di riparto

Art. 7 rendicontazione

Art. 8 revoca

Art. 9 disposizioni di rinvio

Art. 10 disposizioni transitorie

Art. 11 entrata in vigore

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21.(Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) disciplina le modalità ed i criteri per il sostegno, di cui dell'articolo 62, comma 1, lettera c) della medesima legge regionale 21/2016, del consolidamento dell'attrattività turistica delle località di Grado e Lignano, località che realizzano i maggiori flussi turistici.

art. 2 soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari delle azioni di sostegno di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c) della legge regionale 21/2016, i comuni di Grado e Lignano che attuano programmi di consolidamento dell'attrattività turistica delle rispettive località di Grado e Lignano, in quanto località che realizzano i maggiori flussi turistici.

art. 3 modalità e termini di presentazione della domanda

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, il soggetto richiedente presenta domanda al Servizio competente in materia di turismo, entro il termine del 28 febbraio di ogni anno riferita all'attività programmata nell'anno medesimo, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo di PEC economia@certregione.fvg.it della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, corredata della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), attestante che ai fini del presente regolamento agisce in qualità di ente pubblico nello svolgimento delle proprie funzioni in materia di sviluppo e animazione delle attività economiche connesse al settore turistico.

2. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa del programma di attività e calendario delle iniziative, dirette al consolidamento dell'attrattività turistica della località interessata;
- b) preventivo delle spese, ripartito nelle voci di spesa ammissibili ai sensi dell'articolo 5, comma 1;
- c) piano delle entrate con l'indicazione dei finanziamenti previsti a copertura della spesa complessiva.

art. 4 istruttoria delle domande

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità previsti dal presente regolamento richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.
2. In caso di domanda irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla sua regolarizzazione od integrazione.

art. 5 spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spese:
 - a) ideazione e produzione di veicoli informativi, gadget e altri materiali promozionali dell'iniziativa
 - b) promozione sui media;
 - c) compensi per attività artistiche, scientifiche, culturali, di comunicazione e sportive;
 - d) compensi per forniture di beni e servizi;
 - e) rimborsi spese a collaboratori;
 - f) spese di segreteria organizzativa e assistenza;
 - g) ospitalità;
 - h) noleggio strutture e attrezzature;
 - i) trasporti.

art. 6 criteri di riparto

1. La Giunta regionale, nell'ambito della programmazione delle risorse economiche e finanziarie stabilita dal Bilancio finanziario gestionale, determina l'ammontare del finanziamento da attribuire ai soggetti beneficiari.
2. Le somme sono concesse con decreto del Direttore del servizio competente in materia di turismo, entro sessanta giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione della domanda.
3. Su richiesta del beneficiario, il decreto di concessione dispone, altresì, l'erogazione in via anticipata di un importo fino al 70 per cento del contributo concesso, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.
4. Le somme sono erogate in via definitiva entro novanta giorni dal ricevimento della rendicontazione di cui all'articolo 7.

art. 7 rendicontazione

1. Ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta, i soggetti beneficiari presentano, esclusivamente via PEC all'indirizzo economia@certregione.fvg.it, ed entro il termine fissato nell'atto di concessione, la documentazione prevista dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000 corredata da una relazione descrittiva delle attività realizzate con evidenziati i benefici territoriali conseguiti.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato su istanza motivata del soggetto richiedente e presentata prima della scadenza del termine medesimo.
3. E' consentita, in sede di rendicontazione, la compensazione tra le singole voci di spesa, di cui all'articolo 5, comma 1, fino al raggiungimento dell'ammontare dell'importo concesso.
4. Qualora la spesa sostenuta risulti inferiore all'importo del contributo, quest'ultimo, viene rideterminato fino all'ammontare della spesa rendicontata.

art. 8 revoca

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 7/2000, qualora l'attività realizzata si discosti significativamente dalle finalità e dai contenuti dei progetti finanziati, si dispone la revoca degli incentivi e la restituzione delle somme erogate.

art. 9 disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.

art. 10 disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le domande di cui all'articolo 3 relative all'annualità 2017 sono presentate entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

art. 11 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE